



COMUNE DI ROVIGO

**SETTORE EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI,
PRIVACY E PROTOCOLLO INFORMATICO, RISORSE UMANE,
GARE APPALTI E CONTRATTI, COMMERCIO SUAP E AA.PP.,
AUTORITA' URBANA DI ROVIGO**

SEZIONE COMMERCIO

ORDINANZA SINDACALE N. 51 DEL 14/11/2025

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO ED ECCEZIONALE DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE CONTENUTE IN CONTENITORI DI VETRO, PLASTICA, LATTINE, PER IL GIORNO 15 NOVEMBRE 2025 – ORE 12:00-18:00, IN OCCASIONE DELL'EVENTO SPORTIVO (PARTITA DI CALCIO "SANT'AGOSTINO – EX SPAL") CHE SI SVOLGERÀ PRESSO LO STADIO "FRANCESCO GABRIELLI"

IL SINDACO

PRESO ATTO che il giorno 15 novembre 2025 è in programma presso lo Stadio "Francesco Gabrielli" di Rovigo, in Viale Tre Martiri, la partita di calcio "Sant'Agostino – Ars Et Labor Ferrara (Ex Spal)", evento per il quale è ragionevole prevedere un considerevole afflusso di persone, anche proveniente da altre città;

CONSIDERATO che:

- occorre assicurare l'ordinato, sicuro e regolare svolgimento dell'evento sopra citato, adottando tutte le misure necessarie al fine di garantirne una fruizione in piena sicurezza, con l'obiettivo di prevenire situazioni di criticità per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica causate dal consumo di bevande in bottiglie, bicchieri di vetro o in lattine o contenitori di plastica;
- le bevande, detenute o acquistate per asporto, vengono, infatti, consumate in loco in area pubblica ed i relativi contenitori in vetro, in plastica e lattine, qualora abbandonati possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare od offendere con conseguenze gravi sotto l'aspetto dell'ordine pubblico;
- per ragioni di incolumità e sicurezza urbana e allo scopo di prevenire situazioni che potrebbero arrecare danno, molestia o disturbo alle persone, occorre vietare, per il giorno 15/11/2025, nella fascia oraria 12:00-18:00, nell'area interessata dalla manifestazione e, in particolare, lungo il percorso che collega lo stadio "Francesco Gabrielli", sito in Viale Tre Martiri, alla Stazione F.S. di



COMUNE DI ROVIGO

Rovigo, sita in Piazza Riconoscenza, il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro e plastica e in lattine, ad eccezione di quelle consumate all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e nei relativi spazi esterni di pertinenza, nonché quelle somministrate all'interno delle aree delimitate quali posteggi autorizzati degli operatori ambulanti;

- il fenomeno di rischio per la pubblica incolumità, la sicurezza urbana e il decoro ambientale, causati dall'abbandono di oggetti di vetro attribuiscono il carattere di emergenza e di urgenza al presente provvedimento, oltre che temporaneità, e di cui si avverte l'esigenza nonostante l'opera di vigilanza e di contrasto svolta dagli organi a ciò preposti;

VISTI, in particolare, gli esiti del Tavolo Tecnico di Sicurezza svoltosi in Questura, il giorno 14/10/2025, nell'ambito del quale è emersa la necessità di emanare un'ordinanza di divieto di vendita e somministrazione di bevande in recipienti di vetro, di plastica o lattine in occasione del sopra detto evento sportivo (come da e-mail del 14/10/2025 del Comandante della Polizia Locale, agli atti del fascicolo, e da accordi intercorsi);

RITENUTO di dover contemperare le esigenze di sicurezza e ordine pubblico con l'interesse alla libera circolazione di beni ed alla fruizione di bevande da parte di tutti i cittadini, oltre che di dover salvaguardare gli interessi economici degli esercenti;

ATTESA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle sopra descritte esigenze di pubblico interesse, salute ed ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda, per il giorno 15/11/2025, nella fascia oraria 12:00-18:00, lungo il percorso che collega lo stadio "Francesco Gabrielli", sito in Viale Tre Martiri, alla Stazione F.S. di Rovigo, sita in Piazza Riconoscenza:

- il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande, alcoliche e non alcoliche, in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, nonché in contenitori di plastica, ad eccezione di quelle consumate all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e nei relativi spazi esterni di pertinenza, nonché quelle somministrate all'interno delle aree delimitate quali posteggi autorizzati degli operatori ambulanti;
- il divieto di detenere o portare con sé, nelle aree interessate dall'evento sportivo in parola contenitori in vetro, in plastica e lattine;

VISTE, inoltre, le Circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 55/OP/001991/2017/1 del 07/06/2017 e del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – n. 0011464 del 19/06/2017 concernenti "*Pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza*", nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

VISTE le ulteriori disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. 0011991 del 20/07/2017 ed alle



COMUNE DI ROVIGO

Direttive del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017 e n. 11001/110(10) del 18/07/2018;

VISTO il D.L. 23/05/2008, n. 92, coordinato con la legge di conversione 24/07/2008, n. 125, recante: *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 inerente l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito in Legge 18/04/2017, n. 48: *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”*;

VISTO l'art. 9 del R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i. – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento contingibile ed urgente in base all'art. 54, co. 4, e all'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

per ragioni di sicurezza pubblica, come in premessa esplicitato, quanto segue:

- 1) **in occasione della partita del campionato di calcio “Sant’Agostino – Ex Spal”, che si svolgerà il giorno 15/11/2025 presso lo Stadio “Francesco Gabrielli”, sito a Rovigo, Viale Tre Martiri, è fatto assoluto divieto a chiunque di somministrare e/o vendere per asporto bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro, di plastica e lattine, ad eccezione di quelle consumate all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e nei relativi spazi esterni di pertinenza, nonché quelle somministrate all’interno delle aree delimitate quali posteggi autorizzati degli operatori ambulanti: il divieto opera nella giornata di Sabato 15 novembre 2025, nella fascia oraria 12:00-18:00, lungo il percorso che collega lo stadio “Francesco Gabrielli”, sito in Viale Tre Martiri, alla Stazione F.S. di Rovigo, sita in Piazza Riconoscenza.**
- 2) la presente Ordinanza è rivolta ai titolari di Pubblici Esercizi ed agli esercenti attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, sia in sede fissa che su area pubblica, nonché ai titolari di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande insistenti nelle vie-zone interessate percorso sopra indicato;
- 3) è, altresì, vietato a chiunque detenere e portare, nelle aree interessate dalle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l'intento di distribuirle agli astanti, anche se a titolo gratuito;
- 4) gli operatori della Polizia Locale e quelli delle Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza;

AVVERTE CHE



COMUNE DI ROVIGO

l'inosservanza della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali di cui all'articolo 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, da euro 25,00 ad euro 500,00, oltre che le ulteriori sanzioni in caso di recidiva;

avverso alla presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.

DÀ ATTO CHE

la pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti Organi Politici.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa:

All'Albo Pretorio online del Comune;

Al Comando di Polizia Locale;

All'Ufficio stampa;

All'U.R.P. (per la divulgazione attraverso il sito Internet);

e, p.c.,

Al Ministero dell'Interno – Questura di Rovigo;

All'Ufficio Territoriale del Governo U.T.G.;

Prefettura di Rovigo;

Al Comando Provinciale dei Carabinieri.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI ROVIGO